

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della confederazione delle province e dei comuni del nord.

55. 30. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quarto all'ultimo.

55. 31. (ex 52. 29). Conti, Carlesi.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: i comuni di cui fino a: alla regione, con le seguenti: le regioni ed i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti.

55. 44. (ex 52. 36.). Guidi, Cuccu, Massida.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: Ove non venga presentato almeno un progetto per comune.

55. 32. (ex 52. 19). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: un progetto con le seguenti: 43 progetti.

55. 33. Malavenda.

Seguono altri 41 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: un progetto con le seguenti: 2 progetti.

55. 34. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: per comune.

55. 35. (ex 52. 37). Guidi, Cuccu, Massida.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: sanitari regionali assicura aggiungere le seguenti: , ove richiesto,

55. 36. (ex 52. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

55. 37. (ex 52. 21). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione dei progetti ammessi cofinanziati deve essere sottoposta al parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari.

55. 38. (ex 52. 42). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero: "27-quinquies) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 6, 13.

55. 39. (ex 52. 8). Michielon, Paolo Colombo, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le regioni, al fine di razionalizzare la spesa sanitaria, contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza da parte dei portatori di patologie degenerative in stato avanzato e terminale ed assicurare le te-

rapie antalgiche, istituiscono nelle Aziende ospedaliere e nelle Aziende sanitarie locali le "Unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative". A tale scopo è istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo nazionale per le "Unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative", con una dotazione di 100 miliardi di lire per l'anno 1999. Il fondo è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente all'articolo 38, comma 1, lettera d), l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi quale limite d'impegno per l'anno 1999 è soppressa.

55. 40. (ex 38. 43 e 52. 07). Testa.

Nella rubrica, sopprimere le parole: nei grandi centri urbani.

55. 41. (ex 52. 32). Guidi, Cuccu, Massida.

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quelli turistici.

La compensazione dell'aumento di spesa viene fatta riducendo le spese per l'acquisto e fabbricazione o manutenzione di armi.

55. 42. (ex 52. 31). Guidi.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194.

Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;
2000: — 500.000;
2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;
2000: — 500.000;
2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;
2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi

nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Proseguimento degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

(A.C. 5267 — sezione 34)

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 56.

(*Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria*).

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 970 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 190 miliardi, per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000 e 400 miliardi per l'anno 2001, a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed

efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. La opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

5. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività delle prestazioni assicurate dai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi

dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività professionale, anche se di carattere occasionale.

6. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività professionale, anche se di carattere occasionale; la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 6 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e la conseguente inapplicabilità, per l'anno in cui viene accertata la violazione, della quota di trattamento aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, salvo che egli non dimostri di aver adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. Il Ministero della sanità esercita, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 8, il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto, da parte della regione o della provincia autonoma, di quanto disposto dal presente comma.

8. Il Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, con proprio regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 6 e 7, con particolare riferimento all'individuazione delle disposizioni volte a evitare i conflitti di interesse e le attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza.

9. L'estensione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo, e del comma 4 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato di concerto fra i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

10. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto comporta comunque, per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera, la riduzione del 30 per cento della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. La stessa riduzione è applicata qualora il direttore generale non assuma, in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dalle regioni e province autonome, tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramu-

riaria. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere, al fine di reperire fuori dall'azienda strutture e spazi sostitutivi, le specifiche iniziative straordinarie previste dalle linee guida emanate con decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito dalla legge 7 agosto 1997, n. 272.

11. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili sui fondi aziendali per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 5. In assenza dei criteri stabiliti a livello regionale e provinciale, le aziende sono autorizzate a programmare direttamente le iniziative di cui al presente comma entro i limiti delle minori spese accertate.

12. Al fondo di cui al comma 5 affluiscono, per un importo massimo di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 2, oltre a quanto disposto dal comma 11. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'ARAN, da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo na-

zionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

Sopprimerlo.

Consequentemente al D.d.l. C. n.5266, articolo 2, comma 2, gli importi indicati nella Tabella A sono ridotti nella seguente misura:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 450 miliardi;
2000: — 200 miliardi;
2001: — 150 miliardi.

Ministero della Pubblica Istruzione:

1999: — 300 miliardi;
2000: — 200 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero Affari Esteri:

1999: — 90 miliardi;
2000: — 60 miliardi;
2001: — 30 miliardi.

56. 1. Cuccu, Massidda, Baiamonte, Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimerlo.

Segue consequentemente compensazione del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 8.

56. 2. Cè, Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

56. 3. Lucchese.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 4. Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro, Bono, Mazzocchi, Paolone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria).

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie, in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 970 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 190 per l'anno 1999, 380 per l'anno 2000 e 400 per l'anno 2001, a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo tale da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera, erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario è disciplinato anche per gli aspetti economici e per quelli riferiti al-

l'esercizio della libera professione e al conferimento degli incarichi di struttura, in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5.

4. È istituito un fondo per finanziare, secondo criteri che saranno definiti nel prossimo Accordo nazionale di lavoro, gli aspetti del nuovo stato giuridico dei dirigenti del ruolo sanitario, coerenti con gli obiettivi di un miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e di un consolidamento dell'esclusività del rapporto di lavoro nella misura prevista dal successivo comma 10.

5. I dirigenti del ruolo sanitario non possono esercitare attività libero professionali che siano in contrasto con gli interessi e i fini istituzionali delle Aziende sanitarie e ospedaliere di appartenenza e del Servizio sanitario nazionale, e che saranno individuate e disciplinate dal regolamento di cui al successivo comma 7, dalla contrattazione collettiva nazionale e da specifici protocolli negoziati in sede decentrata. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 7, ai dirigenti del ruolo sanitario è consentito l'esercizio della libera professione, oltre l'orario di servizio e compatibilmente con gli obblighi di servizio, anche al di fuori delle strutture sanitarie dell'Azienda di appartenenza e di quelle a tal fine acquisite, secondo le regole della libera professione intramuraria.

6. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni di quanto disposto dal comma 5 comporta anche la responsabilità del Direttore generale per omessa vigilanza e la conseguente inapplicabilità, per l'anno in cui viene accertata la violazione, della quota di trattamento aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 1995, n. 502, salvo che egli non dimostri di aver adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. Il Ministro della sanità esercita, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 7, il potere sostitutivo in caso di mancato ri-

spetto, da parte della regione o della provincia autonoma, di quanto disposto dal presente comma.

7. Il Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e l'Autorità garante della concorrenza e del Mercato, previo accordo con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, con proprio regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 5 e 6, con particolare riferimento all'individuazione di disposizioni volte ad evitare i conflitti di interesse e le attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza.

8. L'estensione delle disposizioni previste al comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato di concerto tra i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A carico del Direttore generale di Azienda sanitaria od ospedaliera è applicata la riduzione del 30 per cento della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 1995, n. 502, qualora lo stesso non assuma, in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dalle regioni e province autonome, tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario il pieno esercizio della libera professione intramuraria. In particolare il Direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi per l'esercizio della attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere, al fine di reperire fuori dell'azienda strutture e spazi sostitutivi, le specifiche iniziative straordinarie previste dalle linee guida emanate con decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 in attuazione del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito dalla legge 7 agosto 1997, n. 272.

10. Al fondo di cui al comma 4 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alle minori spese di cui al comma 2.

I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'ARAN da parte del competente Comitato di settore, per il rinnovo del CCNL della dirigenza del SSN da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Conseguentemente incrementare per un importo corrispondente la riduzione prevista per gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV.

56. 5. Di Capua.

Sopprimere i commi da 1 a 11.

Segue una serie di 270 emendamenti a firma Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

56. 6. Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

***56. 7.** Lucchese.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 56. 120.** Conti, Carlesi, Gramazio.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

*** 56. 121.** Massidda.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'opzione è obbligatoria per le aziende unità sanitaria locale e le aziende ospedaliere in cui sono state individuate le strutture adeguate allo svolgimento della libera professione intramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 124 (ex 53. 54). Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

**** 56. 8.** Lucchese.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

**** 56. 122.** Conti, Carlesi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

**** 56. 123.** Massidda.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.

**** 56. 9.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo le parole: e 2001, aggiungere le seguenti: predispongono programmi di intervento e.

56. 10. Testa.

Al comma 2, dopo le parole: alla degenza ordinaria *aggiungere le seguenti:* anche mediante programmi finalizzati all'istituzione di unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (stanziamenti a favore dei Paesi in via di sviluppo), variare gli importi come segue:

1999: — 30 miliardi;
2000: — 30 miliardi;
2001: — 30 miliardi.

56. 11. Testa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine predetto è consentita l'attuazione di progetti sperimentali che prevedano, per le associazioni professionali di medici di famiglia e specialisti per attività di diagnosi e cura primarie, forme di assistenza alternativa alla degenza ospedaliera.

56. 12. Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È fatto divieto di indirizzare il paziente che si presenti per accertamenti diagnostici o per interventi di qualsiasi tipo in una struttura pubblica, verso una struttura privata senza preciso e documentato motivo. Il professionista che incorre in tale inadempienza è passibile di sanzione amministrativa di importo pari al costo sostenuto dal Servizio sanitario nazionale per il rimborso alla struttura privata.

56. 13. Bonato, Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **56. 14.** Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

* **56. 127.** Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che comunichino al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria o che l'abbiano già comunicata e non intendono revocarla, sempre che non sia incompatibile con il servizio sanitario pubblico, assume, per i successivi quattro anni, le caratteristiche del rapporto di lavoro previsto per i dirigenti medici già a tempo definito, per quanto attiene alla disponibilità oraria e al trattamento economico. È data facoltà ai destinatari del presente comma di esercitare al 1° febbraio di ogni anno la revoca dell'opzione manifestata per l'esercizio della libera professione extramuraria.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

56. 15. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

56. 16. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il rapporto di lavoro di dirigenti del ruolo sanitario, *aggiungere le seguenti:* inquadri in aziende unità sanitarie locali e in aziende ospedaliere per cui sono state

individuare le strutture adeguate allo svolgimento della libera professione intramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 17. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in sede di contrattazione collettiva con le seguenti: in sede di contrattazione regionale con i sindacati medici maggiormente rappresentativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 18. Conti, Carlesi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in sede di contrattazione collettiva con le seguenti: in sede di contrattazione regionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 19. Conti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in sede di contrattazione collettiva con le seguenti: in sede di contrattazione aziendale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 20. Conti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al ddl 5266, tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1999: — 150 miliardi;
2000: — 150 miliardi;
2001: — 150 miliardi.

56. 22. Testa.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

* **56. 21.** Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.

* **56. 23.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **56. 24.** Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **56. 25.** (0. 53. 61. 5) Bono, Mazzocchi, Paolone.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: del trattamento economico accessorio aggiungere le seguenti: e la riduzione dell'orario di servizio.

56. 29. Filocamo.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o la conferma.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 120. (ex 0.53.61.24) Cuccu, Possa.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo casi di comprovata capacità professionale che, a giudizio del Direttore generale o del Commissario straordinario dell'azienda, rendano necessaria o insostituibile la permanenza della figura professionale che avesse optato per la libera professione extramuraria. Ove esistesse tale condizione, il Direttore generale potrà confermare nell'incarico professionale il Dirigente di primo e secondo livello anche se già optante per la libera professione extramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 27. Conti, Carlesi, Gramazio.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

56. 28. Malavenda.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nelle strutture nelle quali non è possibile esercitare l'attività libero professionale intramuraria, in ragione alla inadeguatezza della stessa, è consentito tale esercizio al di fuori della struttura ospedaliera, anche in strutture private, fornendo il relativo bollettario allo stesso professionista.

56. 26. Lucchese.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale dirigente di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 che sia in possesso di più specializzazioni, può esercitare l'opzione per la libera professione intra o extra moenia con riferimento al ruolo che lo stesso investe all'interno del servizio pubblico. È da considerarsi irrilevante sotto il profilo giuridico l'esercizio della libera professione *extra moenia* per le

specializzazioni estranee all'attività esercitata nell'ambito del servizio pubblico.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 30. (ex 53. 41). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per favorire l'opzione per la libera professione intramuraria, provvedere un adeguato, specifico finanziamento del trattamento economico aggiuntivo, prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 662 del 1996.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

56. 31. (ex 53. 38). Lucchese.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

* **56. 32.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **56. 122.** (ex 0.53.61.6) Bono, Paolone, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

* **56. 33.** (ex 53. 36) Lucchese.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.

* **56. 34.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

* **56. 35.** Testa.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

* **56. 36** Filocamo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2000, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extra muraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 15 per cento e quella di risultato è ridotta del 50 per cento.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti modifiche:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 80 miliardi;
2001: — 60 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.

56. 37. Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa della disciplina di cui al comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extra muraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.

56. 38. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 4, dopo le parole: a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti, aggiungere le seguenti: del ruolo sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della libera professione intramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 39. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 4, sopprimere la parola: esclusivamente.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Direttore generale o il Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera o territoriale può confermare nell'incarico professionale il Dirigente di 1° o di 2° livello, anche se optante per la libera professione extramuraria, in quei casi di comprovata impossibilità di sostituire la figura professionale in oggetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 40. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 4 sopprimere la parola: esclusivamente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 41. Conti.

Al comma 4, aggiungere, in fine le parole: in aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della medicina.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 42. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 43.** Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 44.** Lucchese.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 45.** (ex 53.19) Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

* **56. 46.** (ex 0. 53. 61. 7). Mazzocchi, Conti, Porcu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale.

È istituito un fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria.

56. 47. Signorino.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

56. 48. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è istituito, aggiungere le seguenti: in ogni regione.

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

12. A ciascuno dei fondi regionali di cui al comma 5 affluiscono le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 2 nonché le

disponibilità di cui al comma 11 realizzate in ciascuna regione. I criteri per l'utilizzo del fondo nonché le finalità da perseguire con lo stesso, al fine di garantire l'esclusività delle prestazioni dei dirigenti del ruolo sanitario, sono disciplinate con legge regionale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

56. 50. (ex 0. 53. 61. 28). Cè, Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: delle prestazioni assicurate dai con le seguenti: del rapporto dei.

56. 49. Fioroni, Signorino, Saia, Bolognesi, Giannotti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: all'interno di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della medesima.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 51. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

56. 52. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e qualsiasi altra attività professionale, anche se di carattere occasionale.

56. 53. Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: professionale, anche se di carattere occasionale con le seguenti: sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 8.

Conseguentemente: al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: professionale, anche se di carattere occasionale con le seguenti: sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 8.

56. 54. Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi, Giannotti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: anche se di carattere occasionale.

***56. 55.** Filocamo.

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole: anche se di carattere occasionale.

*** 56. 56.** Conti, Porcu, Gramazio, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

Al comma 5 aggiungere, in fine il seguente periodo: L'entità e la distribuzione dei benefici sono pubblici.

56. 57. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al suddetto personale, in caso di concorsi nel Servizio Sanitario Nazionale, viene assegnato un punteggio suppletivo risultante dal certificato del servizio prestato secondo le norme di cui al comma 4.

56. 128. (ex 53. 33). Pampo.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 58. Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 59. (ex 0. 53. 61. 8). Conti, Paolone, Bono.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

56. 61. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: I dirigenti del ruolo sanitario, fino a: esclusività delle prestazioni.

56. 62. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, aggiungere, le seguenti: all'interno di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate allo svolgimento della medesima.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 64. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: anche se di carattere occasionale.

56. 65. Filocamo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anche se di carattere occasionale, con le seguenti: tranne quelle di carattere occasionale motivate da particolari esigenze assistenziali dei degenti.

56. 66. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: anche se di carattere occasionale, aggiungere le seguenti: a eccezione di consulti e consulenze.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 67. Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno d'Alcontres.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo che il fatto costituisca reato,

56. 68. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

56. 69. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

56. 70. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria è riferita in via esclusiva alla specializzazione per la quale il personale della dirigenza del ruolo sanitario intrattiene il proprio rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale.

6-ter. Il personale della dirigenza del ruolo sanitario in possesso di più specializzazioni è autorizzato a svolgere la libera

professione intramuraria anche presso i reparti attinenti le specializzazioni possedute.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 71. (ex 53. 55) Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani procaccini, Divella, Filocano, Guidi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per i dirigenti del ruolo sanitario è comunque consentito senza alcuna penalizzazione, l'esercizio della libera professione extracomunitaria per specializzazioni o prestazioni sanitarie che non rientrano nelle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

56. 72. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 73. Conti, Carlesi, Gramazio, Bono, Paolone, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 75. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

56. 76. Malavenda.